
LINEE GUIDA SULL'ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

Normativa nazionale Italiana



02/02/2023

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI e linee guida di riferimento	3
DEFINIZIONI	5
CHI DEVE ETICHETTARE	8
COSA VA ETICHETTATO e come	8
CONTENUTI ETICHETTE	10
COME COSTRUIRE UN'ETICHETTA	13
SANZIONI	15
FAQ E CASI PARTICOLARI	16
FONTI	18

RIFERIMENTI NORMATIVI e linee guida di riferimento



Direttiva 94/62/CE – modificata da Direttiva 2004/12/CE:

- ✓ armonizzare le misure nazionali sulla gestione degli imballaggi
- ✓ riguarda tutti gli imballaggi immessi in Europa
- ✓ rivolta ai produttori e utilizzatori di imballaggi
- ✓ aggiornata da Direttiva 2004/12/CE e 2018/852/UE

Direttiva 2018/852/UE - aggiorna Dir. 94/62/CE:

- ✓ prevenire la produzione dei rifiuti di imballaggio
- ✓ promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio
- ✓ *“gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all’apertura dell’imballaggio”*

Decisione 97/129/CE

- ✓ *Art. 1 “La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione”*
- ✓ Creazione di un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio armonizzato a livello europeo
- ✓ Previsione di codifiche alfanumeriche differenti a seconda della natura dei materiali di imballaggio.

Direttiva n. 2015/1535/UE art. 5

- ✓ *“gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa”*

Parte IV D. Lgs. 152/06

- ✓ Recepisce con il D. Lgs. 3 settembre n. 116 al Direttiva (UE) 2018/852
- ✓ Art. 217: “Ambito di applicazione e finalità”
- ✓ Art. 219, c. 5: *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno altresì,*

l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione”.

Circolare del MITE n. 52445 del 17 maggio 2021

- ✓ “Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art’ 219, comma 5 del D. Lgs. 152/2006

Legge n. 69 del 21/05/2021 (di conversione, con modificazioni del D. L. 41/

- ✓ “6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’art. 219, c. 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.

Legge n. 15 25/02/2022

- ✓ in vigore dal 01/03/2022, tramite l'articolo 11 proroga al **31 dicembre 2022**, l'etichettatura ambientale degli imballaggi, e di conseguenza anche il termine di esaurimento delle scorte.

Vademecum Etichetta per il cittadino

- ✓ fornisce le indicazioni per veicolare una informazione chiara e completa da apporre sull’imballaggio.

UNI EN ISO 1043-I (facoltativa)

- ✓ la norma conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione 129/978/CE

UNI EN ISO 10667-1 (facoltativa)

- ✓ la norma indica per gli imballaggi in plastica, che per i polimeri riciclati si inserisca la “R” prima della codifica del polimero.


UNI EN ISO 11469 (facoltativa o ad integrazione)

- ✓ la norma dice che i prodotti in plastica possono essere marcati in conformità a questa norma, che prevede la codifica del materiale inglobata tra due simboli “>” e “<”. Qualora ci sia più di un polimero, si interpone il carattere “+”, o il carattere “-“ in presenza di additivi o coadiuvanti.

UNI 11686 – gestione dei rifiuti – (facoltativa per tutti gli imballaggi destinati al B2C).

- ✓ format di informazioni e codici colore per identificare la corretta raccolta differenziata del materiale di imballaggio.

DEFINIZIONI (art. 218 D. Lgs 152/06)



- a. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- b. Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- c. Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- d. Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto delle merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- e. Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.
- e-bis. Imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale.
- u. Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate.
- v. Consumatore finale: il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Art. 218 TUA **Obbligo di etichettatura ambientale si applica a:**



IMBALLAGGIO PRIMARIO
(per la vendita)

Imballaggio concepito in modo da costituire nel punto vendita, **un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore**



IMBALLAGGIO SECONDARIO
(o imballaggio multiplo)

Imballaggio concepito in modo da costituire nel punto vendita, il **raggruppamento di un certo numero di unità di vendita**, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente o che serva per facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita.



IMBALLAGGIO TERZIARIO
(o imballaggio per il trasporto)

Imballaggio concepito in modo da facilitare la **manipolazione ed il trasporto di merci**, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto.

Figura 1: riepilogo tipologie imballaggio

- r. Produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio.
- s. Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
- u. Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate.
- v. Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Art. 218 TUA **la definizione è basata anche sui criteri della Direttiva 2013/2/CE**

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme (es. scatole per dolci, bottiglie di vetro per iniettabili, ecc);

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio (es. sacchetti o borse di carta o di plastica);

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme (es. etichette fissate o apposte sul prodotto)

Allegato E T.U.A.

Esempi illustrativi ciascun criterio

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio –

- Scatole per dolci
- Involucro che ricopre la custodia di un cd

Articoli non considerati imballaggio –

- Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa
- Cassette di attrezzi –
- Bustine da tè –
- Rivestimenti di cera dei formaggi –
- Budelli per salumi

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli considerati imballaggio

- Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita –
- Sacchetti o borse di carta o di plastica –
- Piatti e tazze usa e getta
- Pellicole di plastica trasparente –
- Sacchetti per panini –
- Fogli di alluminio -
- **Articoli non considerati imballaggio** –
- Cucchiaini di plastica –
- Posate usa e getta

Esempi illustrativi per il criterio iii) –

Articoli considerati imballaggio

- Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto –
- Articoli considerati parti di imballaggio –
- Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione –
- Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio –
- Graffette –
- Fascette di plastica –
- Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi

Figura 2: criteri ed esempi Direttiva Europea 94/62/CE e Direttiva 2004/12/CE

CHI DEVE ETICHETTARE

I “produttori” di imballaggio sono i soggetti obbligati ad assicurare l’informazione in base alla composizione dell’imballaggio lungo tutta la filiera.

Devono identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal D. Lgs. 152/06, come i “fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali da imballaggio”. Considerando la modalità di immissione degli imballaggi al consumatore finale sotto forma di prodotti preconfezionati, tramite l’utente degli stessi che ne sceglie e approva contenuto e layout, l’etichettatura diventa un’attività e una responsabilità condivisa tra fornitore e utilizzatore del packaging.

Gli operatori potrebbero ritenere necessario formalizzare tramite accordi la collaborazione tra produttore e utilizzatore del packaging.

Il produttore dell’imballaggio ha la responsabilità di identificare il contenuto dell’etichettatura con particolare riferimento alla codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE assicurandosi che tale informazione sia resa disponibile nelle modalità concordate con il cliente.

DEFINIZIONE CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

Per poter definire in modo efficace cosa deve essere etichettato bisogna chiarire le tre tipologie di imballaggio:

- Imballaggio monomateriale: costituito da un solo tipo di materiale.
- Imballaggio composto: costituito da materiali diversi non separabili manualmente (es. poliaccoppiati).
- Imballaggio multicomponente: costituito da un corpo principale e altri imballaggi detti componenti, separabili o meno dal corpo principale.

COSA VA ETICHETTATO e come

Prima di esaminare quali sono le casistiche è importante mettere in evidenza che la normativa prevede che vengano etichettate solo le *componenti separabili manualmente del packaging*.

Per separabile manualmente si intende una componente progettata per essere separata dall’utente/consumatore finale, senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e componenti accessorie non separabili manualmente obbligatoriamente devono riportare la codifica del materiale del corpo principale, e le indicazioni di raccolta se del caso.

Con quali modalità?

PER TUTTI GLI IMBALLAGGI			IMBALLAGGI C&I	IMBALLAGGI NEUTRI PRIMARI	DOVE APPLICABILE
Apposizione fisica dell'etichettatura		Canali digitali	Supporti esterni		
<i>Su ciascuna componente</i>	<i>Sull'imballaggio di presentazione</i>	<i>Devono essere garantite idonee istruzioni all'utente su come reperire le informazioni tramite i canali digitali scelti</i>	Documenti di trasporto (o altri)	Pannelli informativi sul punto vendita	Libretto di istruzioni/Manuale di uso

CONTENUTI ETICHETTE

Dalla lettura del testo normativo, si possono identificare due situazioni diverse (B2B e B2C) e tre livelli di informazione (cogente, altamente consigliato e consigliato).



Entrambi devono indicare la codifica alfanumerica della Decisione 97/129/CE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Codifica alfanumerica come da decisione 97/129/CDE- Solo eventualmente le altre informazioni sulla raccolta | <ul style="list-style-type: none">- Codifica alfanumerica come da decisione 97/129/CDE- Informazioni per supportarlo nella raccolta differenziata. |
|--|---|

Figura 3: canale di destinazione finale imballaggi e informazioni cogenti e consigliate

Il canale B2C – materiale monocomponente

Gli imballaggi monocomponente, destinanti al B2C cioè al consumatore finale, devono riportare:

obbligatorio: la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE

le indicazioni di raccolta (o indicare la formula “Raccolta – famiglia di materiale prevalente in peso” – o indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”).

Invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio comune.

INFORMAZIONI PER L'ETICETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



Figura 4: fonte Conai - Etichettatura obbligatoria imballaggi

Il canale B2C – materiale multicomponente

Sono imballaggi costituiti da più componenti. Tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo devono essere identificate e classificate ai sensi della Decisione 129/97/CE.

Ciascuna componente deve riportare almeno:

obbligatorio: la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE

le indicazioni di raccolta (o indicare la formula “Raccolta – famiglia di materiale prevalente in peso” – o indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”).

Invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio comune.

Per la corretta identificazione dei materiali di imballaggi in materiali composti o multistrato, se il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore del 5% del peso totale del pack, l'imballaggio è considerato un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso.

INFORMAZIONI PER L'ETICHELLATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualm DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



Figura 5: fonte Conai - Etichettatura obbligatoria imballaggi

Il canale B2B –

Sono gli imballaggi destinati ai professionisti o legati al trasporto e la logistica o di esposizione.

Devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

INFORMAZIONI PER L'ETICHELLATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B



Figura 6: fonte Conai - Etichettatura obbligatoria imballaggi

COME COSTRUIRE UN'ETICHETTA

Le modalità grafiche e di presentazione sono una libera scelta dell'azienda, lo scopo ultimo dell'etichettatura è il raggiungimento dell'obiettivo di fornire al consumatore finale le corrette indicazioni per “*facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio(...)*”.

Riepilogando quanto indicato prima gli elementi che devono comparire sono i seguenti:

1. Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE: la decisione è costituita da 7 allegati che prevedono per ciascun materiale di imballaggio una codifica alfanumerica che deve essere riportata utilizzando l'abbreviazione con lettere maiuscole e la relativa numerazione.
2. Famiglia di materiale
3. Informazioni sulla raccolta

Vista la tipologia di imballaggi che producete, analizzeremo solo la parte relativa ai polimeri plastici.

◆ Codifica alfanumerica

Imballaggi in plastica – Allegato I

ALLEGATO I

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilenterefalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

Figura 7: Decisione 129/97/CE - Allegato I

Per i polimeri che non sono stati codificati fino ad ora è stato utilizzato il codice “7” il primo libero. Per migliorare l'informazione si suggerisce di affiancare al codice “7” il nome del polimero non presente in tabella così come abbreviato nella norma tecnica UNI EN ISO 1043-

1, ove possibile; oppure il nome esteso del materiale plastico come da prassi del mercato esempio **>PET+HDPE<7**.

Imballaggi in bioplastica

Nel caso si tratti di un imballaggio realizzato in polimeri biodegradabili e compostabili è identificato con il codice 7 con la dicitura “plastica compostabile”.

Un imballaggio in bioplastica si può definire biodegradabile o compostabile solo se conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432 e possono essere raccolti o riciclati solo se certificati conformi, da *organismi di certificazione*, alla norma tecnica UNI EN ISO 13432.

Gli imballaggi devono essere etichettati menzionando:

la conformità agli standard europei, con gli elementi identificativi del certificatore e con idonee istruzioni per il conferimento nel circuito di raccolta del differenziato organico.

Se ad un film compostabile è apposta un’etichetta in carta l’imballaggio finito deve essere compostabile.

Attenzione che le shoppers in plastica, che oltre ad avere l’indicazione del produttore e la comunicazione sulle loro caratteristiche ambientali (art. 182-ter D. Lgs. 152/06), devono riportare anche gli obblighi di etichettatura previsti dal decreto 116 sia in relazione all’art. 219 comma 5 del D. Lgs. 152/06.

◆ **Famiglia di materiale**

Per gli imballi destinati al mercato italiano è possibile, ma non è un obbligo, fare riferimento ai colori codificati dalla norma UNI 11686 – Gestione dei rifiuti – Waste Visual Elements.

La norma permette la riconoscibilità visiva per i consumatori, adottando dei codici colore specifici.



Figura 8: codici colore previsti dalla norma UNI 11686

◆ Indicazioni sulla raccolta

Raccolta differenziata.

Verifica le disposizioni del tuo comune



Figura 8: esempio di etichettatura - imballaggi colombari pasquali

SANZIONI

L'articolo 261 comma 3, D. Lgs. 152/06 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a € 40.000 a carico di “chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” di etichettatura ambientale di cui all'art. 219, comma 5.

L'apposizione delle informazioni ambientali sull'imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal produttore, è come detto una **responsabilità condivisa**. Come tale può essere regolata tramite **accordi commerciali e contrattuali**, attraverso i quali si definiscono e si esplicano i compiti e le conseguenti responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti.

La mancanza di accordi commerciali e/o contrattuali nella prassi determina numerose problematiche dal momento che, in un contesto in cui tutti sono chiamati a rispondere, si finisce per discutere su come in concreto debbano ripartirsi le responsabilità / i danni / i costi.

Con particolare riferimento al rapporto tra produttore ed utilizzatore di imballaggi per esempio potrebbero essere inserite clausole contrattuali o dichiarazioni di manleva.

In ogni caso ed a prescindere dall'inserimento di una clausola contrattuale e/o di una manleva è opportuno, soprattutto nel caso in cui manchino degli accordi contrattuali, rilasciare una dichiarazione scritta ai Vs. clienti avente ad oggetto la codifica del materiale, con particolare riferimento a:

- un lotto,
- una consegna specifica,
- un periodo temporale,
- si precisi che fino a nuova indicazione tutte le consegne saranno di quel tipo di materiale.

La provincia è l'ente preposto al controllo dell'adempimento dell'art. 219, comma 5 D. Lgs. 152/06 e all'irrogazione di eventuali sanzioni.

FAQ e CASI PARTICOLARI

◆ IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI

Imballaggi la cui superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm² - (Regolamento (UE) n. 1169/2011).

Nei casi in cui ci siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l'apposizione fisica dell'etichettatura sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali (App, QRcode...), siti internet o sul punto vendita prevedere chiare indicazioni riguardo le modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle.

◆ RICORSO AL DIGITALE

I canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni apposte direttamente sull'imballaggio.

Qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

◆ IMBALLAGGI NEUTRI

Trattandosi di imballaggi B2B, l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

◆ QUALI IMBALLAGGI POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI DOPO IL 31/12/2022

Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

◆ CON QUALI DOCUMENTI È POSSIBILE PROVARE CHE SI TRATTI DI SCORTE CHE È CONSENTITO COMMERCIALIZZARE?

Considerando che la data di “immissione in commercio” dell'imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore (In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli

addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”) acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022).

◆ IL NASTRO ADESIVO COME IMBALLAGGIO

Se è venduto al consumatore finale non è imballaggio (lo è sempre l’anima del nastro adesivo che deve essere etichettata).

Se il nastro adesivo è fornito ad un’azienda che lo utilizzerà per imballare prodotti, è considerato imballaggio, quindi dovrà essere etichettata sia l’anima che il nastro adesivo.

Se il nastro adesivo è separabile manualmente dal corpo principale deve riportare la codifica prevista dalla Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta. (se il pack è destinato al consumatore finale)

Prodotti venduti tramite E-commerce (fonte Conai)

1. Anche gli imballaggi dei prodotti venduti tramite l’e-commerce sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale?

Se tali prodotti sono destinati al mercato italiano, devono prevedere l’etichettatura ambientale e, qualora siano destinati al consumatore finale, dovranno prevedere sia il codice identificativo del materiale di imballaggio come da Decisione 129/97/CE, sia le indicazioni sul conferimento.

Per i prodotti venduti tramite questo canale di vendita, può talvolta essere complicato conoscere a priori il Paese di destinazione del prodotto, oppure il prodotto può essere destinato a mercati di diversi Paesi. In questi casi, la soluzione dei **canali digitali** può risolvere tali difficoltà, considerando che, come è stato chiarito, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

I canali digitali adottati, anche in questi casi, possono essere o complementari a una etichettatura fisica o completamente alternativi; ad ogni modo se gli imballaggi venduti tramite e-commerce prevedono già una etichettatura ambientale, non è necessario comunicarla anche attraverso i canali digitali.

FONTI:

1. Decisione 97/129/CE – *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 1997*
2. Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. – Mite (*Ministero della Transizione Ecologica*), 28 settembre 2022
3. Vademecum Imballaggi e Rifiuti di imballaggio – *Certifico S.r.l. IT Rev. 1.0 2022*
4. Etichettatura Ambientale obbligatoria degli Imballaggi – CONAI – *Aggiornamento del 3 marzo 2022*
5. Etichettatura Ambientale volontaria degli Imballaggi – CONAI – *Aggiornamento del 1 febbraio 2022*
6. Presentazione Avv. Bonini – 18 novembre 2021
7. www.conai.org
8. www.tuttoambiente.it
9. <https://rivistarifiuti.reteambiente.it/>

San Michele al T., 02/02/2023

Le informazioni sopra riportate sono sulla base della normativa vigente in materia ed è fatto divieto di utilizzare, riprodurre o distribuire le predette informazioni testuali.

dr.ssa Serena Grotto

Consulenze Ambientali e soluzioni per aziende

Via S. Falcomer, 4/B - 30028 San Michele al Tagliamento (VE)

grotto-serena@gmail.com - +39 347 1010158

Socio Aderente Ass.iea tessera n. 70